

Settore 4

Ambito di Seriate • Piano sociale di Zona

Servizi sociali di Ambito

2020_all.1 bando_unico_sostegno_locazione

BANDO UNICO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ANNO 2020

Articolo 1. Finalità

Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono i Piani di Zona, i Comuni, le istituzioni e i soggetti territoriali diversi, in chiave di integrazione delle politiche di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell'abitazione in locazione, anche in relazione all'emergenza sanitaria COVID 19.

Articolo 2. Articolazione del bando

Il presente bando si articola nelle seguenti sezioni:

- SEZIONE I. Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione (DGR 2065/2019);
- SEZIONE II. Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 Misura Unica (DGR 3008/2020 - DGR 3222/2020 - DGR 2974/2020 Allegato B);
- SEZIONE III. Sostegno agli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto (DGR 2974/2020 Allegato A).

Articolo 3. Risorse

1. Le risorse complessive per la finalità del presente bando ammontano a € 369.092,21, così ripartiti sulle differenti misure di sostegno:

Sezione	Importo	Interventi specifici	Fonti di finanziamento
Sezione I. Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione	€ 42.744,00	<ul style="list-style-type: none">• Misura 2 Contributi per morosità incolpevole ridotta: € 21.744,00;• Misura 3 Contributi per proprietari di alloggi all'asta: € 10.000,00;• Misura 4 Contributi per nuclei familiari anziani in locazione: 11.000,00.	Fondi ex DGR 2065/2019

Sezione II. Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 – Misura Unica	€ 278.572,10	Misura Unica sostegno affitto	€ 278.572,10, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 30.999,00 dai fondi stanziati con DGR 3008/2020¹; • € 75.395,00 dai fondi stanziati con DGR 3222/2020²; • € 25.071,71 dai fondi residui degli interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa 2018 (DGR 606/2018)³; • € 147.106,39 dai fondi residui assegnati al comune di Seriate per gli interventi per inquilini morosi incolpevoli soggetti a sfratto DGR 2644/2016, DGR 7464/2017 e DGR 602/2018.
Sezione III. Sostegno agli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto	€ 47.776,11	Sostegno alla morosità incolpevole con provvedimento di sfratto	Fondi ex DGR 2974/2020 (Saldo DGR 5644/16)
Totale	€ 369.092,21		

2. Le risorse dedicata alla Sezione II. "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 – Misura Unica" saranno ulteriormente incrementate entro il mese di settembre 2020 a seguito del trasferimento all'Ambito di Seriate da parte dei Comuni delle eventuali risorse residue per l'attuazione degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) e dei fondi FSA/FSGDE, Reddito di autonomia, secondo quanto disposto dell'art. 2 co. 2 delle "Linee guida" di cui alla DGR 3008/2020⁴.

Articolo 4. Requisiti di accesso

1. Possono accedere alle misure previste dal presente bando i cittadini residenti nei comuni dell'Ambito territoriale di Seriate (Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de Roveri), che presentano i requisiti specifici previsti per i diversi interventi di sostegno alla locazione di cui alle sezioni I – III del presente bando.

¹ Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3008 del 30 marzo 2020 e decreto attuativo della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 4271 del 7 aprile 2020 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 (DGR 3008/2020) – Erogazione risorse agli Ambiti".

² Deliberazione di Giunta Regionale XI/3222 del 9 giugno 2020 e decreto attuativo della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 6929 del 12 giugno 2020 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 (DGR 3222/2020) – Erogazione risorse agli Ambiti".

³ Secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 3 delle Linee guida di cui alla DGR 3008/2020.

⁴ . I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue per l'attuazione degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) e dei fondi FSA/FSGDE, Reddito di autonomia DEVONO utilizzare tali risorse per la misura di cui al successivo art. 3 [Misura Unica sostegno affitto], entro la data di scadenza del presente provvedimento [31 dicembre 2020]. Tali risorse residue DEVONO essere trasferite agli enti capofila dei Piani di Zona, per la realizzazione delle attività di cui all'art.3, mantenendo in capo al Comune la rendicontazione sull'uso delle risorse a Regione Lombardia.

2. I cittadini di Paesi Terzi devono essere titolari di permesso di soggiorno, della durata pari o superiore a un anno⁵, in corso di validità.

Articolo 5. Presentazione delle domande

1. Può presentare domanda di contributo a sostegno del canone di locazione il titolare del contratto ovvero proprietario dell'alloggio o altro componente il nucleo familiare maggiorenne se è a ciò delegato e residente nell'alloggio oggetto della richiesta di attivazione degli interventi. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

2. Le domande, compilate su apposito modulo, devono essere presentate entro il 13 dicembre 2020 presso il Comune di residenza, che effettuerà le verifiche sull'ammissibilità e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive corredate alle domande secondo la normativa vigente. Qualora i fondi specifici previsti per le differenti sezioni del bando giungano ad esaurimento, si procederà alla chiusura anticipata della suddetta sezione tramite comunicazione sul sito dell'ambito di Seriate (www.ambitodiseriate.it).

3. L'accesso al comune di residenza per la presentazione della domanda avviene nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19 e solo su appuntamento, da richiedersi ai seguenti recapiti:

Comune	Telefono	Reperibilità
COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO	035/4239231-237 035/4239233	Lunedì 8:45 - 13:30 Martedì 8:45 - 12:30 e 15:30 -18:30 Giovedì 8:45 - 12:30 Venerdì 8:45 - 12:30
COMUNE DI BAGNATICA	035/689576	Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9:00-12:00 Mercoledì 9:00-13:00
COMUNE DI BRUSAPORTO	351/7105034	Lunedì, martedì e venerdì 9:00 - 13:00 Giovedì 14:00 - 18:00
COMUNE DI CAVERNAGO	351/7105034	Lunedì, martedì e venerdì 9:00 - 13:00 Giovedì 14:00 - 18:00
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE	ASSISTENTE SOCIALE 035/681004 - int. 7 CELLULARE A.S. 348/5311534	TELEFONI FISSI Lunedì e venerdì 9:00 - 13:00 CELLULARE Martedì 9:00 - 18:00 Venerdì 14:00 - 19:00
COMUNE DI GRASSOBBIO	035/3843491	Da lunedì a venerdì 10:00 - 13:00
COMUNE DI MONTELLO	035/681028 - int. 9	Martedì e giovedì 15:00 - 17:00
COMUNE DI PEDRENGO	035/661027 - int. 2	Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9:00 - 12:30
COMUNE DI SCANZOROSCIATE	035/654734 035/654760	Lunedì, martedì e giovedì 9:00 - 12:00 Giovedì 14:30 - 16:30

⁵ Come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Comune	Telefono	Reperibilità
COMUNE DI SERIATE	035/304288	Da lunedì a venerdì 9:00 - 12:30
	035/304289	Giovedì 14:30 - 18:00
	035/304221	
COMUNE DI TORRE DE ROVERI	035/581026 (2)	Lunedì 15:30 - 17:00
		Giovedì 11:00 - 12:30

4. La modulistica per la presentazione della domanda per i diversi interventi è disponibile sul sito dell'Ambito territoriale di Seriate (www.ambitodiseriate.it) oppure presso il Comune di residenza.

5. I servizi sociali del comune di residenza provvederanno all'istruttoria e trasmetteranno la documentazione completa all'Ufficio di Piano di Seriate tramite posta elettronica certificata. La domanda dovrà essere trasmessa solo se ammissibile, ad istruttoria completa e corredata da tutta la documentazione prevista; sarà ritenuta ad ogni effetto "ricevuta" dall'Ufficio di Piano solo se completa della modulistica in funzione dello specifico contributo richiesto.

6. A cadenza mensile, l'Ufficio di Piano provvederà ad effettuare la valutazione delle domande e a redigere / aggiornare la graduatoria delle domande ammesse ai contributi.

7. L'assegnazione dei contributi avviene fino ad esaurimento dei fondi regionali disponibili per le specifiche misure secondo l'ordine di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio di Piano.

8. L'Ufficio di Piano provvederà ad informare i richiedenti sull'esito della procedura (assegnazione o non assegnazione).

Articolo 6. Controlli

1. Sono demandati ai singoli Comuni in cui il cittadino destinatario delle misure è residente⁶, i controlli a campione relativi alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, avvalendosi anche dell'ausilio della Guardia di Finanza.

2. Qualora fossero rilevate irregolarità non sanabili nelle dichiarazioni rese ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, l'Ufficio di piano, su segnalazione del singolo Comune, ne dà comunicazione a Regione Lombardia e procede ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 a dichiarare la revoca del contributo indebitamente ottenuto, provvedendo al recupero della somma erogata e all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

3. Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli in loco, al fine di verificare che siano state attuate in modo corretto le disposizioni regionali.

Articolo 7. Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo le previsioni del Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento dei dati è: l'esame delle istanze per gli interventi volti al mantenimento dell'abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell'anno 2020, attraverso l'attuazione degli interventi previste dalle DGR 2065/2019, 2974/2020, 3008/2020 e 3022/2020 di Regione Lombardia, che ne rappresenta la base giuridica. Nell'esame delle istanze, i Comuni dell'Ambito Territoriale di Seriate si

⁶ Secondo quanto disposto dall'art. 9 delle "Linee guida" di cui alla DGR 2974/2020 Allegato A), dall'art. 4 delle "Linee guida" di cui alla DGR 2974/2020 Allegato B) e dall'art. 12 delle linee guida di cui alla DGR 3008/2020.

impegnano a mantenere la massima riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 ("GDPR") mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/16.

2. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse.

3. I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazioni del trattamento, diritto di opposizione.

4. Il Titolare del trattamento è Il Comune di Seriate, ente capofila dell'Ambito di Seriate, con sede in piazza A. Alebardi n. 1, tel. 035/304111 P.E.C.: comune.seriate@pec.it nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore il Sindaco. Alla data odierna ogni informazione inerente al Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede del comune di Seriate. L'ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell'ingegnere Davide Bariselli tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema di trattamento dei dati.

5. L'informativa completa è allegata alla modulistica per la richiesta di interventi di sostegno alla locazione.

SEZIONE I. Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione

(DGR 2065/2019⁷)

PRESENTAZIONE DOMANDE: FINO AL 13 DICEMBRE 2020

Articolo 1. Tipologia dei sostegni e requisiti di accesso

1. Gli interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione prevedono le seguenti tipologie di sostegno:

§ 1.1 MISURA 2: CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE RIDOTTA

<i>Descrizione</i>	Azione volta a sostenere famiglie con morosità incolpevole ⁸ ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ⁹ (misura 2 ex DGR 2065/2019)
<i>Attività previste</i>	Erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.
<i>Requisiti di accesso</i>	<p>a. residenza da almeno cinque anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;</p> <p>b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;</p> <p>c. non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione Lombardia;</p> <p>d. ISEE max fino a € 15.000,00;</p> <p>e. morosità incolpevole in fase iniziale (fino al limite massimo di 6 mensilità). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali.</p> <p>N.B. Le condizioni di morosità e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte dell'ente. Tale istruttoria da cui emergono le condizioni di morosità e di incolpevolezza</p>

⁷ Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2065 del 31 luglio 2019 "Approvazione linee guida per interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione - anno 2019"

⁸ Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause: licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro, cessazione di attività professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, separazione/divorzio - nei casi di non rispetto dell'assegno di mantenimento (atto omologo del tribunale e autocertificazione del mancato rispetto di quanto pattuito dal Tribunale). La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce morosità.

⁹ Ai sensi dell'art.1 comma 6 della legge regionale 16/2016 si definiscono servizi abitativi sociali quelli erogati dai comuni, dalle ALER e dagli operatori accreditati e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico, quali mercato calmierato, housing sociale, alloggi di cooperative.

	deve essere sottoscritta anche dal proprietario e dall'inquilino coinvolto. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che gli enti verifichino che vi sia una situazione accertata di morosità con un mancato versamento del canone di locazione e possano constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo, che rientri nella logica dell'incolpevolezza.
<i>Massimali contributo</i> di	<ul style="list-style-type: none"> Fino a € 1.500 ad alloggio/contratto Fino a € 2.500 nel caso di disponibilità da parte del proprietario a modificare il canone in "concordato" o a rinegoziare a canone più basso

2. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare eventuale la morosità pregressa non coperta dal contributo. L'accordo è sottoscritto da inquilino, proprietario e un rappresentante del Comune.

3. I contributi dovranno essere erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti gli interessati. Non è possibile erogare il contributo all'inquilino.

§ 1.2 MISURA 3: CONTRIBUTI PER PROPRIETARI DI ALLOGGI ALL'ASTA

<i>Descrizione</i>	Azione volta a sostenere temporaneamente nuclei familiari che sono proprietari di alloggio "all'asta", a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali per nuove soluzioni abitative in locazione (misura 3 ex DGR 2065/2019)
<i>Attività previste</i>	Erogazione di un contributo a favore del nucleo familiare per individuare un alloggio in locazione, per soddisfare le esigenze abitative. Il contributo è volto a coprire le spese per la caparra e le prime mensilità di canone. Sono ammesse le spese per il trasloco. Non sono ammesse le spese per le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per sanare il mutuo o per sanare le spese condominiali dell'alloggio all'asta.
<i>Requisiti accesso</i> di	<ul style="list-style-type: none"> a. residenza da almeno cinque anni (anche non continuativi) in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; b. ISEE max fino a € 26.000,00 c. dichiarazione di incolpevolezza rispetto al mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali <p>N.B. Le condizioni di mancato pagamento del mutuo e/o delle spese condominiali e di incolpevolezza dovranno essere accertate con istruttoria redatta in forma scritta da parte dell'ente. In particolare, al fine di poter evitare situazioni anomale è necessario che gli enti verifichino che vi sia una situazione accertata di pignoramento e possano constatare con documenti specifici lo stato di bisogno del nucleo familiare, protratto nel tempo, che rientri nella logica dell'incolpevolezza.</p>
<i>Massimali contributo</i> di	<ul style="list-style-type: none"> fino a € 5.000,00 ad alloggio/contratto

§ 1.3 MISURA 4: CONTRIBUTI PER NUCLEI FAMILIARI ANZIANI IN LOCAZIONE

<i>Descrizione</i>	Azione volta a sostenere nuclei familiari di pensionati anziani, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali ¹⁰ il cui reddito provenga esclusivamente da pensione da lavoro/di vecchiaia/di anzianità e/o assimilabili, in grave disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità, ove la spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo (laddove la spesa per il canone sia superiore al 30% del reddito)
<i>Attività previste</i>	Erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranches), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni, se in scadenza. Il contributo è destinato a inquilini non morosi solo il per pagamento di canoni futuri.
<i>Requisiti accesso</i>	di <ul style="list-style-type: none"> a. residenza da almeno cinque anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare; b. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione; c. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; d. ISEE max fino a € 15.000,00; e. sono esclusi dal beneficio i soggetti titolari di contratti di affitto con patto di futura vendita
<i>Massimali contributo</i>	di <ul style="list-style-type: none"> • fino a € 1.500,00 ad alloggio/contratto

Articolo 2. Compatibilità dei sostegni con altri interventi

1. I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017 e n. 606/2018.

2. I destinatari delle misure possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza (RdC); la somma del contributo del presente provvedimento e della quota prevista per la locazione dall'RdC non deve però superare l'importo massimo del canone annuo previsto dal contratto di locazione.

¹⁰ Ai sensi dell'art.1 comma 6 della legge regionale 16/2016 si definiscono servizi abitativi sociali quelli erogati dai comuni, dalle ALER e dagli operatori accreditati e comprendono tutti gli interventi diretti alla realizzazione e gestione di alloggi sociali destinati a soddisfare il bisogno abitativo dei nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico, quali mercato calmierato, housing sociale, alloggi di cooperative.

Articolo 3. Risorse specifiche

1. Le risorse specifiche dedicate agli interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione ammontano a € 42.744,00 derivanti dalla DGR 2065/2019¹¹, così ripartiti sulle differenti linee di intervento:

- Misura 2 Contributi per morosità incolpevole ridotta: € 21.744,00;
- Misura 3 Contributi per proprietari di alloggi all'asta: € 10.000,00;
- Misura 4 Contributi per nuclei familiari anziani in locazione: € 11.000,00.

2. Qualora il Piano di Zona attivi una o più misure senza successo o in misura inferiore allo stanziamento specifico previsto, rimodulerà tale ripartizione, sentiti i competenti uffici regionali¹², secondo le seguenti priorità:

- Misura 4 (solo redditi da pensione);
- Misura 3 (alloggio all'asta)
- Misura 2 (morosità incolpevole ridotta).

Articolo 4. Modulistica di riferimento

1. La modulistica di riferimento per gli interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione è la seguente:

Modulistica per i cittadini:

Per tutti i richiedenti delle misure 2, 3 e 4:	Allegato 2020_EM_AB_1_Modulo_richiesta con i relativi allegati
--	--

Modulistica per l'istruttoria a cura dei servizi sociali:

Per i soli richiedenti la Misura 2 "Contributi per morosità incolpevole ridotta"	Allegato 2020_EM_AB_2_Accordo_misura_2
Per i soli richiedenti la Misura 3 "Contributi per proprietari di alloggi all'asta"	Allegato 2020_EM_AB_3_Dichiarazione_avvio_nuovo_contratto
Per i soli richiedenti la Misura 4 "Contributi per nuclei familiari anziani in locazione"	Allegato 2020_EM_AB_4_Dichiarazione_proprietario

¹¹ Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2065 del 31 luglio 2019 e decreto attuativo della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 12780 del 10 settembre 2019 "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione (DGR 2065/2019) – Erogazione risorse agli Ambiti".

¹² Ai sensi dell'art. 6 c. 4 delle "Linee guida" di cui alla DGR 2065/2019.

SEZIONE II. Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 - Misura Unica

(DGR 3008/2020¹³- DGR 3222/2020¹⁴ - DGR 2974/2020¹⁵
Allegato B)

PRESENTAZIONE DOMANDE: FINO AL 13 DICEMBRE 2020

Articolo 1. Tipologia del sostegno e requisiti di accesso

1. Gli interventi volti al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 - Misura Unica prevedono la seguente tipologia di sostegno:

<i>Descrizione</i>	Azione finalizzata a sostenere iniziative finalizzate al mantenimento dell'abitazione in locazione nel mercato privato, anche in relazione alle difficoltà economiche conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID 19 nell'anno 2020, attraverso l'attuazione di una MISURA UNICA.
<i>Attività previste</i>	Erogazione di un contributo al proprietario per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.
<i>Requisiti di accesso</i>	<p>a. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione</p> <p>b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia</p> <p>c. avere un ISEE max fino a € 26.000,00</p> <p>d. essere residenti nell'alloggio in locazione da almeno un anno, da calcolarsi alla data del 30 marzo 2020</p> <p>Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • perdita del posto di lavoro • consistente riduzione dell'orario di lavoro • mancato rinnovo dei contratti a termine • cessazione di attività libero-professionali • malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare
<i>Massimali contributo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • fino a 4 mensilità di canone e comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto.

¹³ Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3008 del 30 marzo 2020 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19".

¹⁴ Deliberazione di Giunta Regionale XI/3222 del 9 giugno 2020 "Sostegno per il mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 - integrazione misura unica di cui alla DGR 3008 del 30 marzo 2020 - fondo nazionale accesso abitazioni in locazione".

¹⁵ Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2974 del 23 marzo 2020 "Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell'emergenza sanitaria in atto COVID 19".

Articolo 2. Compatibilità dei sostegni con altri interventi

1. I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che in passato (quindi non nel corso del 2020) hanno ricevuto specifici contributi sulla base delle misure attivate con le risorse di cui alle DGR n. 5450/2016, n. 6465/2017, n. 606/2018 e n. 2065/2019.

2. I destinatari possono essere identificati anche tra i cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza. Il contributo è compatibile con il reddito o la pensione di cittadinanza in tutte le sue componenti.

Articolo 3. Risorse specifiche

1. Le risorse specifiche dedicate alla Misura unica per il sostegno alla locazione ammontano a € 278.572,10 € derivanti da:

- € 30.999,00 dai fondi stanziati con DGR 3008/2020¹⁶;
- € 75.395,00 dai fondi stanziati con DGR 3222/2020¹⁷
- € 25.071,71 dai fondi residui degli interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa 2018 (DGR 606/2018)¹⁸;
- € 147.106,39 dai fondi residui assegnati al comune di Seriate per gli interventi per inquilini morosi incolpevoli soggetti a sfratto DGR 2644/2016, DGR 7464/2017 e DGR 602/2018.

2. Le risorse dedicata alla Sezione II. "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 – Misura Unica" saranno ulteriormente incrementate entro il mese di settembre 2020 a seguito del trasferimento all'Ambito di Seriate da parte dei Comuni delle eventuali risorse residue per l'attuazione degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) e dei fondi FSA/FSGDE, Reddito di autonomia, secondo quanto disposto dell'art. 2 co. 2 delle "Linee guida" di cui alla DGR 3008/2020¹⁹.

Articolo 4. Modulistica di riferimento

1. La modulistica di riferimento per gli interventi di sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 – Misura Unica è la seguente:

Modulistica per i cittadini:

Per tutti i richiedenti la Misura Unica Sostegno Affitto:	Allegato 2020_MIS_UN_Modulo_richiesta con i relativi allegati
---	---

¹⁶ Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3008 del 30 marzo 2020 e decreto attuativo della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 4271 del 7 aprile 2020 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 (DGR 3008/2020) – Erogazione risorse agli Ambiti".

¹⁷ Deliberazione di Giunta Regionale XI/3222 del 9 giugno 2020 e decreto attuativo della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità n. 6929 del 12 giugno 2020 "Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza sanitaria Covid 19 (DGR 3222/2020) – Erogazione risorse agli Ambiti".

¹⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 3 delle Linee guida di cui alla DGR 3008/2020.

¹⁹ . I singoli Comuni che hanno a disposizione risorse residue per l'attuazione degli Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa anno 2016 (DGR 5450/2016) e dei fondi FSA/FSGDE, Reddito di autonomia DEVONO utilizzare tali risorse per la misura di cui al successivo art. 3 [Misura Unica sostegno affitto], entro la data di scadenza del presente provvedimento [31 dicembre 2020]. Tali risorse residue DEVONO essere trasferite agli enti capofila dei Piani di Zona, per la realizzazione delle attività di cui all'art.3, mantenendo in capo al Comune la rendicontazione sull'uso delle risorse a Regione Lombardia.

SEZIONE III. Sostegno agli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto

(DGR 2974/2020²⁰ Allegato A)

PRESENTAZIONE DOMANDE: FINO AL 13 DICEMBRE 2020

Articolo 1. Tipologia del sostegno e requisiti di accesso

1. Gli interventi per gli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto prevedono la seguente tipologia di sostegno:

<i>Descrizione</i>	<p>Azione finalizzata a sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto.</p> <p>Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, riconducibile ad una delle seguenti cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) licenziamento b) mobilità c) cassa integrazione d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici e) accordi aziendali e sindacali con riduzione del l'orario di lavoro f) cessazione di attività professionale o di impresa g) malattia grave h) infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
<i>Attività previste</i>	Erogazione di un contributo per sanare la morosità incolpevole, ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione e di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere.
<i>Requisiti di accesso</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. valore I.S.E (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 35.000,00 o un valore I.S.E.E (indicatore della Situazione Economica equivalente) non superiore a € 26.000,00 b. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con atto di citazione per la convalida

²⁰ Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2974 del 23 marzo 2020 "Fondo inquilini morosi incolpevoli: riparto risorse del 2019 e riprogrammazione risorse residue anche a seguito dell'emergenza sanitaria in atto COVID 19".

	<p>c. essere titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risiedere nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno</p> <p>d. non essere titolari (né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare) di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.</p> <p>Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.</p>
<p><i>Massimali contributo</i> di</p>	<p>L'importo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare la quota di € 12.000,00.</p> <p>I contributi sono destinati a:</p> <p>a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;</p> <p>b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;</p> <p>c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione e di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.</p> <p>I contributi di cui alla lettera c) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Per il riconoscimento del contributo, i nuovi contratti di locazione devono essere stipulati preferibilmente a canone concordato, ma potranno anche essere a canone convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato.</p>

Articolo 2. Compatibilità dei sostegni con altri interventi

1. Non possono accedere alla misura i soggetti (inquilini) che hanno già beneficiato in passato di contributi per morosità incolpevole con procedimento di sfratto.

Articolo 3. Graduazione programmata della forza pubblica nell'esecuzione degli sfratti

1. I Comuni, una volta verifica l'ammissibilità della domanda e ancorché in attesa del perfezionamento dell'istruttoria con le dichiarazioni dei proprietari per la revoca o il differimento dello sfratto ovvero della stipula di nuovo contratto di locazione, dovranno tempestivamente comunicare il nominativo della persona ammessa al contributo al comune di Seriate – ufficio servizi sociali, che provvederà alla trasmissione alla Prefettura – Uffici

Territoriali del Governo per l'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Articolo 4. Risorse specifiche

1. Le risorse specifiche dedicate agli interventi per gli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto ammontano a € 47.776,11 derivanti dalla DGR 2794/2020²¹, che ha destinato a tale misura le risorse già assegnate al Comune di Seriate dalla DGR 5644/2016.
2. Le risorse sono assegnate al Comune di Seriate in quanto Comune ad elevata tensione abitativa individuato dalla delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003.
3. Nel rispetto dei criteri definiti dal Decreto Ministeriale del 30 marzo 2016 e dalle Linee Guida Regionali di cui alla DGR 2974/2020, il Comune di Seriate prosegue nella messa a disposizione delle risorse assegnate per la programmazione di misure gestite dai Piani di Zona, in coerenza con le finalità del fondo per la morosità incolpevole.
4. Il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse restano a carico del Comune di Seriate.
5. Le risorse specifiche dedicate agli interventi per gli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto dovranno essere utilizzate, secondo le indicazioni del DM del 30 marzo 2016 e delle Linee guida Regionali di cui alla DGR 2974/2020, entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 5. Modulistica di riferimento

1. La modulistica di riferimento per gli interventi per gli inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto è la seguente:

Modulistica per i cittadini:

Per tutti i richiedenti il contributo per inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto:	Allegato 2020_MOR_INC_SFR_1_Modulo_richiesta con i relativi allegati
---	--

Modulistica per l'istruttoria a cura dei servizi sociali:

Per tutti i richiedenti il contributo per inquilini morosi incolpevoli soggetti a provvedimenti di sfratto	Allegato 2020_MOR_INC_SFR_2_Esito_istruttoria con i relativi allegati
Per i richiedenti che intendono finalizzare il contributo alla revoca o al differimento dello sfratto	Allegato 2020_MOR_INC_SFR_3_Dichiarazione_rinuncia_sfratto 2020_MOR_INC_SFR_4_Dichiarazione_differimento_sfratto

²¹Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2974 del 23 marzo 2020.